

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1985

recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate, congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti in questione, segnatamente previo sezionamento e/o reimballaggio; che è quindi il caso di autorizzare l'esportazione di questi prodotti come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio; che, tuttavia, date le strutture amministrative esistenti in certi stati membri, non è attualmente possibile effettuare i controlli necessari delle operazioni di sezionamento o di reimballaggio; che pertanto tali operazioni possono aver luogo solamente previa autorizzazione delle autorità competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le modalità particolari di determinate vendite di carni bovine disossate, congelate, detenute dagli organismi d'intervento degli stati membri e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio.

Articolo 2

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽²⁾, l'operatore deve indicare, nella domanda d'acquisto o nell'offerta, che le carni saranno esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio.

Nella sua domanda o nella sua offerta, l'operatore che sceglie l'esportazione previo sezionamento e/o reim-

ballaggio può indicare altresì che mantiene la propria offerta o la propria domanda nel caso in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 sia rifiutata.

Articolo 3

1. Il sezionamento e/o il reimballaggio possono aver luogo soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.

2. Le autorità competenti possono autorizzare il sezionamento e/o il reimballaggio delle carni da esse detenute solamente se:

- le carni da sezionare e/o da reimballare sono immagazzinate sul loro territorio, e
- il sezionamento e/o il reimballaggio saranno effettuati sul loro territorio.

3. Se l'autorizzazione prevista al paragrafo 1 è rifiutata, sono rifiutate anche l'offerta o la domanda, tranne il caso previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Il regolamento che stabilisce l'apertura della vendita e che fa riferimento al presente regolamento può definire i prodotti per i quali non sono concesse restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

1. Durante il sezionamento o il reimballaggio le carni di cui all'articolo 4 non possono essere mescolate alle altre carni poste in vendita.

2. Durante il sezionamento o il reimballaggio, i sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti le carni recano le indicazioni che consentano di identificare le carni, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi.

3. Il sezionamento e il reimballaggio vanno effettuati su carni allo stato congelato.

Articolo 6

Per quanto concerne le carni di cui all'articolo 4, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione ⁽³⁾ e i documenti di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, recano una delle seguenti indicazioni:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

- Uden restitution [forordning (EØF) nr. 2824/85] •
- Ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2824/85] •
- Χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2824/85] •
- No refund [Regulation (EEC) No 2824/85] •
- Sans restitution [règlement (CEE) n° 2824/85] •
- Senza restituzione [regolamento (CEE) n. 2824/85] •
- Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2824/85] •

Per quanto concerne gli esemplari di controllo T n. 5, questa indicazione deve figurare nella casella 104.

Articolo 7

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle vendite particolari quando il regolamento che stabilisce l'apertura della vendita fa riferimento al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente